

CR 105978/2014

TRIBUNALE DI ROMA  
QUARTA SEZIONE LAVORO  
ORDINANZA

(art.1, co. 47 e segg. l. n.92/2012)

Nel giudizio iscritto al n.32416/2013, proposto da:

[redacted] (con l'Avv. Giuseppe Fundarò)

nei confronti di:

[redacted] (con l'avv. Giampiero Falasca)

Il giudice dott.ssa Paola Lucarelli, a scioglimento della riserva osserva quanto segue.

**La vicenda in esame**

[redacted] premettendo di aver lavorato per la società resistente dal 25.10.2010, in virtù di un contratto a tempo indeterminato, come impiegata addetta all'ufficio paghe e amministrazione del personale in somministrazione presso la direzione della società con inquadramento al III livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario commercio, lamentava di aver ricevuto in data 25 gennaio 2013 lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 7 legge 604 del 1966 consistente nella soppressione dell'Ufficio cui era addetta e conseguente affidamento a fornitori esterni del compito di eseguire le attività ivi svolte.

La ricorrente contestava la veridicità del motivo addotto assumendo che la società non avesse mai proceduto realmente alla predetta esternalizzazione poiché la [redacted] cui era stata affidata l'attività dell'Ufficio Paghe, risultava totalmente controllata o comunque collegata alla [redacted] formando con la stessa un unico centro di imputazione di interessi.

La [redacted] lamentava inoltre che la società resistente non avesse in alcun modo ricercato, prima di procedere ad intimarle il licenziamento, una ricollocazione all'interno della società. In merito, faceva presente che avrebbe potuto essere impiegata alla stregua di addetta all'interno della filiale di Roma, ovvero essere impiegata presso l'Ufficio del Personale a Milano nella gestione del personale di struttura o, ancora, essere adibita a mansioni relative alla fatturazione e alla tesoreria.

Si costituiva in giudizio l' [redacted] evidenziando la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

**Motivi della decisione**

Occorre premettere che correttamente il presente giudizio risulta avviato dalla parte ricorrente con le forme previste nell'art. 1, commi 47 - 69, della legge 92 del 2012 avendo ad oggetto

l'impugnativa di un licenziamento, intimato dopo il 18 luglio 2012, che la ricorrente assume sia riconducibile ad una delle ipotesi regolate dall'art.18 della legge 20 maggio 1970, n.300.

Risolte le questioni di diritto intertemporale secondo il canone del *tempus regit actum* e valutando nel merito la pretesa del ricorrente, deve rilevarsi la sua infondatezza.

Qui di seguito le motivazioni del convincimento, maturato in base alla prospettazione dei fatti di parte ricorrente e all'esito dell'esame della documentazione prodotta e della valutazione delle sommarie informazioni acquisite.

Giova premettere che l'accertamento riservato al giudice nella prima fase del procedimento introdotto dalla legge menzionata non può che consistere in un giudizio di mera verosimiglianza sulla legittimità o meno del licenziamento impugnato e sulle questioni ad esso connesse.

Ciò si desume innanzitutto dalla ratio della riforma processuale, chiaramente finalizzata all'esigenza di costruire un procedimento idoneo a consentire la formazione, nel tempo più rapido possibile, di un primo pronunciamento giudiziale circa la legittimità di un licenziamento intimato nell'area di applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Come già evidenziato il tenore letterale del licenziamento comunicato alla ricorrente depone inequivocabilmente per un'ipotesi di risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo, da qualificarsi come 'ragione inerente all'attività produttiva'.

Come è noto, principio ispiratore della normativa concernente la tipologia del licenziamento oggettivo è che nel contrasto tra l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto e quello del datore ad espellere unità lavorative realmente non più funzionali all'esigenza dell'impresa è il secondo a prevalere. Due sono però le condizioni all'uopo richieste: a) la effettività delle esigenze aziendali richiamate nella motivazione del licenziamento; b) un preciso nesso di causalità tra tali esigenze e il licenziamento. Rispetto alla prima condizione, il Giudice è chiamato ad accertare la sola attuazione della scelta imprenditoriale rappresentando la decisione di carattere organizzativo adottata dalla società resistente - di esternalizzare l'ufficio amministrazione del personale, paghe e contributi cui era addetta [redacted] una scelta insindacabile.

Sul punto occorre riconoscere, in primo luogo, l'effettività della predetta esternalizzazione, dimostrata *per tabulas* dal contratto di *outsourcing* con la [redacted] sottoscritto il 14.1.2013 (doc. 3 dell'allegazione di parte resistente) e non confutata - come vorrebbe la ricorrente - dalla concatenazione di partecipazioni societarie per il tramite delle due società [redacted] e [redacted] che comunque - da sole in assenza di ulteriori elementi - non sono sufficienti a configurare [redacted] come un unico centro di interesse.

Con riferimento alla seconda condizione, il Giudice è tenuto invece a verificare che il licenziamento rappresenti una scelta razionale e indefettibile. Preme inoltre rammentare che, nel

rispetto del consolidato orientamento della Suprema Corte in materia, il licenziamento risulta assistito da un giustificato motivo oggettivo soltanto allorché il lavoratore non possa essere utilizzato su posizioni di lavoro alternative.

Sul punto va messo in evidenza che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ad avere l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa – alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte – ma anche di aver a questi prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio personale (così Cass. 13.8.2008, n.21579).

Detto onere probatorio può essere considerato, nel caso di specie, integralmente assolto.

La società, nell'analizzare le singole posizioni evocate nell'atto introduttivo come possibile alternativa per [redacted] al suo licenziamento, non solo dimostra effettivamente che nessun dipendente è stato assunto dopo il predetto atto risolutivo ma prova anche che solo una parte dei soggetti indicati dal ricorrente [redacted] risultano effettivamente adibiti a mansioni superiori rispetto a quella affidate alla ricorrente ricoprendo, infatti, un superiore livello di inquadramento. Ben sei collaboratori invece [redacted]

[redacted] risultano inquadrati al IV livello del CCNL per le aziende del terziario e del commercio e quindi in un livello inferiore rispetto a quello occupato dalla ricorrente. Alcuni di questi risultano assunti in tempi non sospetti perché in epoca antecedente al licenziamento e addirittura al paventato trasferimento (nel novembre 2012) della sede di lavoro a Milano quando la società pensava che quella fosse la scelta vincente per poter superare il periodo di crisi. Ad un attento esame si osserva però che altre posizioni lavorative risultano occupate dal datore di lavoro a decorrere solo da un mese prima rispetto al licenziamento dell' [redacted] come [redacted] assunti come addetti di filiale [redacted] che pur svolgendo mansioni di HR Specialist occupano sempre il IV livello) e quindi quando – legittimamente si presume – la stessa azienda era a conoscenza della esigenza organizzativa di ricoprire alcune posizioni lavorative, ma è vero anche che lo strumento contrattuale scelto in questi casi è sempre stato quello del contratto a tempo determinato, come tale non proponibile al lavoratore come valida alternativa al licenziamento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso;

Condanna, altresì, la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese processuali, liquidate in complessive euro 2.200,00 oltre IVA e CPA.

Roma, 27 ottobre 2014

*Il funzionario fluvio  
del m. Paolo Corv*

Il Giudice  
Paola Lucarelli  
*Paola Lucarelli*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 27.10.2014  
*Il funzionario fluvio  
del m. Paolo Corv*